

Contratti pendenti nella liquidazione giudiziale

Focus sugli articoli CCII:

- 177 + 97(12) Locazione finanziaria
- 178 Vendita con riserva di proprietà
- 184 Affitto di azienda
- 185 Locazione immobili
- 186 Appalto

Leasing

2



Legge 124 / 2017 - definizione di leasing art.1 comma 136

3

- comma 136 (dell'art.1) **Definizione unitaria di leasing ("locazione finanziaria"):**
- *«il contratto con il quale una banca o un intermediario finanziario, si obbliga ad acquistare un bene, su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».*

Leasing = coesistono diversi rapporti

4

- Finanziamento (capitale iniziale altrui e rimborso rateale)
- Locativo (godimento utilizzatore)
- Garanzia (il bene resta del concedente ed è strumento di soddisfazione del suo credito)
- Gestorio (mandato a comprare e, in caso di inadempimento, a vendere)

Legge 124 / 2017 - credito concedente per risoluzione - art.1 comma 138

5

- il diritto alla **restituzione del bene**;
- **credito**:
 - l'ammontare dei **canoni scaduti** e non pagati fino alla data della risoluzione;
 - l'ammontare dei **canoni a scadere**, solo in linea **capitale**;
 - il prezzo pattuito per l'esercizio **dell'opzione** finale di acquisto;
 - le **spese** anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
- **Vendita bene**: l'obbligo di corrispondere all'utilizzatore l'eventuale importo eccedente ricavato dalla vendita dedotto quanto sopra;
- il diritto ad agire per il credito residuo nel caso in cui il ricavato dalla vendita si inferiore al suo credito.

Legge 124 / 2017 - regole per la vendita bene art.1 comma 139

6

- **Valore** determinato da **perito** scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante.
- La procedura di vendita o ricollocazione deve essere effettuata dal concedente con criteri di **celerità, trasparenza e pubblicità** adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con **obbligo di informazione** dell'utilizzatore.

Art. 177 CCII - Locazione finanziaria

7

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).

2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

Art.97 comma 12 (concordato)

8

- 12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Al momento della L.G. - Sospensione ex 172

9

Al momento della dichiarazione di L.G.:

- rapporto (di finanziamento) sospeso: non si pagano le rate ma gli interessi proseguono sino allo scioglimento;
- il curatore non paga le rate ma trattiene il bene (non è sospeso il rapporto locativo)

subentro

10

Il curatore può subentrare o sciogliersi:

se **subentra**:

canoni successivi = prededucibili

canoni scaduti = 2 tesi:

- prededucibili [subentra in tutto il rapporto]
- concorsuali [applicazione 172 co 3 e 179 CCII]

opzione acquisto = prededucibile

scioglimento

11

se si **scioglie**: restituzione del bene al concedente;

trattiene le rate incassate (no revocat. 166 lett.a);

credito concedente =
canoni scaduti (allo scioglimento)+
canoni a scadere (solo capitale) +
opzione +
spese =
CREDITO CONCEDENTE

Metodo realizzo credito concedente

(soddisfazione fuori concorso = 152 CCII per pegno e privilegi (vettore, spedizioniere, mandatario etc,))

12

Sequenza temporale:

- stima del bene (con perito nominato dal G.D. su richiesta del Curatore);
- insinuazione tempestiva di un credito “provvisorio” da parte del concedente;
- vendita del bene da parte del concedente;
- insinuazione tardiva “integrativa” o correzione in fase di riparto alla luce del ricavato effettivo.

Vendita del bene - criteri

13

Celerità

Trasparenza

Pubblicità

Modalità per garantire reperimento miglior
offerente

Obbligo informazione curatore

Vendita del bene - prezzo ricavato

14

maggiore del credito del concedente: l'**eccedenza** va restituita al **curatore** e il credito insinuato va corrispondentemente ridotto da parte del G.D. in sede di riparto come avviene per lo scioglimento delle ammissioni con riserva *ex art. 228 CCII*;

coincide con quello della stima: l'insinuazione tempestiva si consolida;

minore del credito insinuato tempestivamente: la parte residua il credito è soddisfatta nel concorso e il creditore, per la differenza, potrà depositare un'insinuazione tardiva “integrativa” o ultratardiva (il cui ritardo non sarà imputabile al creditore *ex artt. 208 e 226 CCII*).

Ultimi avvisi

15

Le rate riscosse possono restare al concedente se «resistono» alla prova della revocatoria (166 3 co. lett.a):

- Bene utile all'attività di impresa;
- Pagamento in termini d'uso.

Chi paga la stima?

La procedura perchè è nomina del G.D. ma, se dalla stima emerge un credito per la Procedura potrebbe doverla pagare il concedente.

Vendita con riserva proprietà

16



Vendita con riserva proprietà - caratteristiche 1523/1526 c.c.

17

vendita a rate (o a termine) con riserva di **proprietà** essa **passa** all'acquirente al **pagamento dell'ultima rata** (o del prezzo), mentre il **rischio** (e il godimento) del bene **passa subito** all'acquirente (art.1523 c.c.);

la riserva della proprietà al venditore sia **opponibile** ai creditori dell'acquirente solo se la riserva risulti da **atto scritto** con **data certa anteriore** all'esecuzione individuale (o collettiva) (art.1524 comma 1° c.c.);

in caso di **risoluzione** del contratto per **inadempimento** del **compratore** (art.1526 c.c.):

- il **venditore restituisce** le rate incassate;

- il **venditore** ha diritto all'**equo compenso** per l'uso;

- il **venditore** ha diritto al **risarcimento** del danno;

- se** è contrattualmente previsto che le **rate** pagate restino **al venditore a titolo di indennizzo**, il **giudice può ridurre l'indennità** (art.1526 comma 2 c.c.; stesso meccanismo della riduzione della penale).

Opponibilità della riserva

(clausola anteriore o coeva = Cassazione + Direttiva CE 2000/35 art.4)

18

*la riserva di dominio in favore del venditore, come delineata dall'art.1523 c.c., integra deroga convenzionale alla regola dell'immediata efficacia reale della compravendita, e, pertanto, esige una clausola coeva al relativo contratto, che valga a differire al saldo del prezzo gli effetti che altrimenti l'incontro dei consensi produrrebbe immediatamente; inoltre, ai sensi dell'art. 1524 c.c., comma 1, la clausola stessa è **opponibile** ai creditori del compratore solo se risulti da **atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento**" (Cass. n. 14891 del 2002).*

«... affinché' il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni"

(direttiva 29 giugno 2000, n.2000/35/CE, art.4, par. 1).

Opponibilità della riserva

(1524 + 11 co 3 D.Lgs.231/2002)

19

art.1524 c.c.: la riserva di proprietà deve risultare da **atto scritto** che abbia **data certa anteriore** alla liquidazione giudiziale

art.11 comma 3 D.Lgs. 231/2002 in tema di ritardo nei pagamenti:

“La riserva di proprietà di cui all’articolo 1523 del c.c., preventivamente concordata per iscritto tra l’acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili”.

Art. 178 - Vendita con riserva di proprietà

20

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il **curatore può subentrare** nel contratto con l'**autorizzazione** del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere **cauzione** a meno che il curatore **paghi immediatamente** il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

Qualora il curatore **si sciogla** dal contratto, il venditore **deve restituire le rate di prezzo** già riscosse, salvo il diritto ad un **equo compenso per l'uso** della cosa, che può essere **compensato con il credito** avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Subentro

(non c'è termine, il venditore può farlo fissare dal G.D.)

21

In caso di subentro:

- obbligo di **pagamento** delle rate impagate **prededuzione**;
- venditore potrà chiedere che la curatela gli offra una **cauzione** (sulla cui entità decide il G.D.);
- il Curatore può evitare la costituzione della cauzione ove paghi subito tutte le rate di prezzo residue con lo sconto dell'interesse legale.

Scioglimento

(non c'è termine, il venditore può farlo fissare dal G.D.)

22

In caso di scioglimento:

- le **rate** di prezzo devono essere **restituite** al curatore;
- il venditore ha diritto ad un **equo compenso** per l'uso della cosa;
- **il venditore compensa** fra credito da equo compenso e debito da restituzione delle rate incassate (novità rispetto all'art.73 l.f.).

Liquidazione giudiziale venditore

23

Il contratto prosegue.

Eccezione allo spossessamento perché il bene del venditore in l.g. non viene attratto alla massa né liquidato come gli altri beni.

Affitto di Azienda

24



Affitto di Azienda

Novità art.184 CCII rispetto art. 79 l.fall.

25

- 1) Solo il **curatore** ha la facoltà di **recesso** (prima entrambe parti, ora il contraente subisce al scelta del curatore).
- 2) Distingue il **termine** per lo scioglimento:
 - L.G. concedente = 60 giorni;
 - L.G. affittuario = sempre (“*qualunque tempo*”).
- 3) Credito da **equo indennizzo** nel **concorso** con gli altri creditori “*l’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale*” (eliminata la prededuzione).
- 4) **Retrocessione dell’azienda** al Curatore: la **Procedura** è **immune da debiti pregressi**. Diretta applicazione dell’art.212 comma 6° CCII = espressa deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c.

Art. 184 CCII — Affitto d'azienda

(il contratto prosegue)

26

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del **concedente** **non scioglie** il contratto di affitto d'azienda, ma il **curatore**, previa **autorizzazione** del comitato dei creditori, **può recedere entro sessanta giorni**, corrispondendo alla controparte un **equo indennizzo**, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito **concorsuale**.

2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6**.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'**affittuario**, il **curatore** può in **qualsunque tempo**, previa **autorizzazione** del comitato dei creditori, **recedere dal contratto**, corrispondendo al concedente un **equo indennizzo** per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito **concorsuale**.

Recesso curatore / concedente

27

previa **Autorizzazione** comitato creditori (o del G.D. supplente) e previa **Informativa** a G.D. se sup. 50 k perché atto di straordinaria ex 132 CCII.

Termine = 60 gg perentorio (se no non ha senso la differenza con u.c. «in ogni momento»);

Differibile per accordo fra le parti

atto **Unilaterale Ricettizio** = ha effetto quando perviene a destinatario

Forma = non prevista (x prudenza = scritta. Stessa forma atto dell'atto che modifica, Cass. 1609/1994; 18414/2019 c.d. principio di simmetria della forma)

Conseguenze recesso curatore / concedente

28

Equo indennizzo da insinuare nel concorso e **non compensabile** con controcrediti perché sorge dopo la L.G.

Accordo fra le parti / determinazione **G.D.** (in via equitativa)

Equo indennizzo

(recesso curatore / concedente)

29

Quantificazione equo indennizzo:

danno emergente per il quale considerare:

- l'impossibilità a completare i lavori in corso;
- l'eventuale necessità di pagare danni o penali a terzi (es. clienti dell'azienda che non riceveranno i prodotti o i servizi contrattati);
- le spese per investimenti o acquisti di materie prime ormai inutili;
- costi specifici per l'anticipato recesso (es. costi per il trasferimento di macchinari, produzioni, personale etc.)

lucro cessante: ad esempio il mancato utile previsto per la durata residua del contratto;

Recesso Curatore / affittuario

30

previa **Autorizzazione** comitato creditori (o del G.D. supplente) e previa **Informativa** a G.D. se sup. 50 k perché atto di straordinaria ex 132 CCII.

Termine = in ogni momento

atto **Unilaterale Ricettizio** = ha effetto quando perviene a destinatario

Forma = non prevista (x prudenza = scritta. Stessa forma atto dell'atto che modifica, Cass. 1609/1994; 18414/2019)

Equo indennizzo

(recesso curatore affittuario)
il curatore restituisce l'azienda al concedente in bonis

Equo indennizzo da insinuare nel concorso e non compensabile

Accordo/determinazione G.D.

Quantificazione equo indennizzo:

importo canoni mensili necessari per reperire nuovo affittuario

Clausole scomode e negoziazione sul recesso

32

Nel caso in cui il contratto di affitto di azienda contenga clausole «scomode» (difficilmente armonizzabili con esigenze della L.G.) la minaccia di recesso può essere strumento di negoziazione.

Esempi:

- il vincolo di inalienabilità dell'azienda per un determinato periodo (contrasta con il principio di celerità dell'attività di liquidazione);
- la scadenza contrattuale troppo lunga (contraria alla celerità);
- l'opzione di acquisto a favore dell'affittuario (confliggerebbe con i principi che regolano le vendite concorsuali, a iniziare da quello di competitività);
- la prelazione a favore dell'affittuario (contrario ai principi che regolano le vendite concorsuali a iniziare dalla competitività, anche se la prelazione è prevista dall'art.212 comma 5 CCII per il caso di affitto stipulato dal curatore: difficile parlare di incompatibilità *tout court* con le regole concorsuali).

Prosecuzione del contratto

33

Il Curatore del concedente continua a percepire il canone e deve vendere l'azienda (eventualmente anche affittata)

Il Curatore dell'affittuario dev'essere autorizzato all'**esercizio dell'impresa?** (espressa deroga all'art.1626 c.c.) Non è prevista garanzia.

No se vuole subaffittare o cedere il contratto a terzi (il contratto di affitto fa parte del patrimonio caduto in l.g.);

Si se vuole esercitare direttamente.

I crediti anteriori vanno insinuati al passivo (179 CCII)

I crediti successivi (canoni dalla l.g.) sono pagati in prededuzione (179 CCII)

Retrocessione azienda

34

- In tutti i casi di **retrocessione** dell'azienda alla Procedura, sia per scadenza del termine contrattuale che per scioglimento provocato dal Curatore, si applica espressamente la previsione dell'**art.212 comma sesto CCII** dettato in tema di contratto di affitto concluso dal curatore: in **deroga agli art.2112 e 2560 c.c.** il curatore non risponde dei debiti contratti dalla controparte sino alla retrocessione.
- Ai contratti che fanno parte dell'azienda retrocessa, e che siano pendenti al momento della retrocessione, si applicano le “normali” norme che stiamo commentando degli artt.172 e ss CCII.

Locazione

35



Locazione Immobili: pendenza e opponibilità

36

- Il contratto di locazione deve essere **esistente**, valido e opponibile alla Procedura alla stregua dei “soliti” parametri:
- deve avere data certa (o accertabile *ex art.2704 c.c.*) anteriore alla procedura (art.2923 primo comma c.c.);
- deve essere stato validamente perfezionato;
- non dev’essere ancora scaduto;
- non dev’essere stato risolto o cessato per altra causa prima dell’apertura della procedura;
- non deve avere vizi genetici o sopravvenuti;
- non dev’essere revocabile.

Condizioni «speciali» opponibilità: art.2923

37

Per essere opponibile alla Procedura *ex* 2923 c.c.:

1) Canone (2923 comma terzo):

- non inferiore di 1/3 al giusto prezzo;
- non inferiore di 1/3 a quello di precedenti locazioni;

2) Durata ultranovennale (2923 comma secondo):

- data certa anteriore alla l.g.;
- trascritto nei Registri Immobiliari prima della l.g.;

contratto ultranovennale non trascritto = opponibile per soli 9 anni

3) consegnato e detenuto anche senza data certa (quarto comma) = opponibile come durata indeterminata (= legislazione vincolistica: 392/78 e 431/98)

Art. 185 CCII — Locazione immobili (il contratto prosegue)

38

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Novità rispetto art. 80 l.fall.

39

L'equo indennizzo per l'anticipato recesso non è più prededucibile
ma credito concorsuale

Curatore locatore : subentra

40

Subentra in tutti i diritti contrattuali ed è tenuto a rispettare tutti gli obblighi.

E dunque potrà:

- ottenere pagamento di canone e spese;
- dare disdetta del contratto per evitarne il rinnovo;
- esercitare l'azione di sfratto o risoluzione per inadempimento;
- ottenere la restituzione dell'immobile a scadenza;

E dovrà:

- pagare le spese condominiali e IMU;
- pagare eventuali indennità per miglioramenti o addizioni al termine del contratto;
- restituire la cauzione.

Restituzione cauzione: prededuzione?

41

La Cassazione ha recentemente chiarito (nuovamente) nel febbraio 2025 (Cass.21/2/2025 n.4635) che il credito da restituzione della cauzione è **prededucibile** perché nasce da un'obbligazione (quella restitutoria) sorta dopo l'apertura della procedura.

Dubbio: alla luce della modifica introdotta dal CCII circa la non prededucibilità del credito da equo indennizzo qualche autore ha posto la questione se sia ancora equilibrato riconoscere (solo più) alla restituzione della cauzione quel vantaggio.

Curatore locatore : recede (autorizzato C.C.)

42

- 1) solo nel caso in cui il contratto abbia durata residua + 4 anni;
- 2) recesso entro un anno (perentorio) dalla l.g. (forma non prevista, meglio scritta);
- 3) ha effetto dopo il 4° anno;
- 4) riconoscimento equo indennizzo da insinuare nel concorso:

Entità:

- accordo o g.d.;
- indennizzo no risarcimento;
- giur. = non più dei mesi contrattuali (o legali) di preavviso

Curatore conduttore: subentra

43

- 1) Deve pagare puntualmente il canone, se no può subire lo sfratto avanti tribunale ordinario;
- 2) Diritto alla restituzione della cauzione;
- 3) Non può invocare art. 38 (indennità per perdita avviamento) né art. 40 (prelazione per nuova locazione) L.392/78;
- 4) Al termine del contratto:
 - restituire il bene tempestivamente;
 - risarcimento per danni o innovazioni in prededuzione

Curatore conduttore: recede (autorizzato)

44

Termine: Può recedere in ogni tempo

Forma: libera, anche per *facta concludentia* = consegna chiavi

Equo indennizzo (accordo o G.D.) determinazione:

- durata residua contratto
 - ammontare canone
 - appetibilità mercato

Appalto

45



Art. 186 CCII — Appalto

(si scioglie)

46

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

Subentro: forma e sostanza

47

Forma: autorizzazione vincolante Comitato Creditori (G.D.)
Termine 60 giorni (perentorio)

Sostanza: idonea garanzia
offrire e non pagare;
idoneità della garanzia =
- valore dell'attivo liquidabile
- solo garanzie di terzi

In caso di contrasto sull'adeguatezza decide:

- **G.D.** (reclamo ex 133 su atto subentro del curatore entro 8 gg,)
- **giudice ordinario** (contrasto su scioglimento contratto x inidoneità garanzia)

Subentro e rifiuto del contraente

48

quando il **motivo determinante** per la stipula del contratto è stato la **qualità soggettiva** dell' appaltatore (cioè dell'organizzazione)
il committente può non consentire la prosecuzione del rapporto e così interdire il subentro del Curatore.

=

unico caso in cui il curatore deve «subire» la scelta del contraente

Scioglimento 186 CCII = art. 1672 c.c.

(sorte «normale» del contratto di appalto pendente)

49

Quando l'appalto si scioglie per l.g. si verifica una situazione analoga a quella disciplinata dall'art.1672 c.c. per il caso in cui l'esecuzione dell'opera sia divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Il committente:

- deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui gli è utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera;
- non può invocare l'art.1460 c.c. (*inadimplenti non est adimplendum*);
- se ha crediti (es. per anticipi pagati) = insinuazione chirografaria

Crediti dell'appaltatore in l.g.

50

Crediti devono essere fatti valere in via ordinaria dal Curatore.

I diritti di revisione prezzo ex 1664 C.C. (per aumento costi materiali opera + 10% o difficoltà opera + cara) non potrebbero essere fatti valere dal curatore se non già chiesti dall'appaltatore in bonis

Se ceduti prima dell'esecuzione del contratto (cessione credito futuro) è necessario stabilire quando siano venuti a esistenza per verificare l'opponibilità della cessione alla massa:

- 2 tesi: a) il credito esiste al momento dell'accettazione dell'opera;
b) il credito esiste al momento della prestazione

Diritti degli ausiliari appaltatore 1676 c.c.

51

Gli ausiliari dell'appaltatore hanno **azione diretta** verso il committente nei limiti di quanto da esso ancora dovuto.

Deroga allo spossessamento e al concorso? due Tesi:

- a) NO non altera regole concorso perché è «azione diretta» per diritto proprio del lavoratore (Cass. 3559/2001; Cass. 11607/2000);
- b) SI dalla dichiarazione di insolvenza solo il curatore può incassare il prezzo dal committente. Gli ausiliari si insinuano al passivo.

Appalto pubblico (continuazione/scioglimento)

52

172 u.c. «Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici»

art.124 codice appalti: regola generale = scioglimento (la P.A. interpella altri partecipanti)

però, 4° comma: il curatore autorizzato all'esercizio provvisorio può, autorizzato dal G.D. (e non da Comitato) stipulare contratto (già aggiudicato) o eseguire. Autorizzazione entro 60 giorni altrimenti si intende sciolto.

Secondo Cons.Stato 1700/2023 per la prosecuzione è necessaria «*idonea garanzia di adempimento*» valutata dalla stazione appaltante (e non dal G.D.)

Appalto pubblico - pagamento dirottato

53

Art.119 comma 11 lett. b) del codice appalti impone alla stazione appaltante, in caso di inadempimento dell'appaltatore, di pagare direttamente il subappaltatore (e i titolari di sub-contratti non costituenti subappalto) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

La giurisprudenza formatasi sulla vecchia norma che riproduceva il concetto (art.118 comma 3 D.Lgs.163/2006) esclude l'applicabilità alla procedura concorsuale = **il curatore dell'appaltatore deve essere pagato anche se inadempiente verso i subappaltatore che si insinueranno** (Cass.22890/2024; Cass S.U. 5685, 5686/ 2020; Corte d'Appello di Roma, 10 febbraio 2025)

fine

54

